

PROTOCOLLO DI INTESA

tra il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia
in attuazione della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

Il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia autonoma di Trento

premessi

- visto l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea;
- visti l'articolo 12 del Trattato dell'Unione europea e i protocolli, allegati al Trattato di funzionamento dell'Unione europea, n. 1 "sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea" e n. 2 "sull'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità" e i nuovi poteri riconosciuti ai parlamenti nazionali, che sono chiamati a contribuire attivamente al buon funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, i loro poteri in merito alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, in relazione alla quale possono consultare le assemblee legislative regionali per conoscere le realtà e le istanze regionali e locali e gli effetti delle proposte di atti dell'Unione europea sui rispettivi livelli istituzionali;
- vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015), e in particolare l'articolo 2, comma 4, che prevede la fissazione d'intesa tra il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia delle modalità per il supporto documentale e informativo che la Giunta provinciale assicura al Consiglio provinciale per l'attuazione della medesima legge;
- visto il capo II ter del titolo VI del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 6 febbraio 1991, nel testo attualmente in vigore;

adottano

d'intesa tra loro, l'allegato protocollo per la definizione delle modalità di attuazione della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

PROTOCOLLO DI INTESA

tra il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia
in attuazione della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

INDICE

Art. 1 - *Oggetto*

Art. 2 - *Strumenti di collaborazione e di coordinamento*

Art. 3 - *Sessione europea*

Art. 4 - *Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà*

Art. 5 - *Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee e delle iniziative finanziate dai fondi europei*

Art. 6 - *Informazioni sul contenzioso*

Art. 7 - *Festa dell'Europa*

Art. 8 - *Modalità interne di attuazione del protocollo*

Art. 9 - *Modalità di stipula*

Art. 10 - *Efficacia*

Art. 11 - *Disposizioni finali*

Art. 1

Oggetto

1. Questo protocollo stabilisce le modalità con cui il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale, di comune accordo, esercitano le funzioni e svolgono i compiti a loro attribuiti dalla legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015), rispetto alla partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. Il protocollo mira a:

- a) favorire la collaborazione tra Consiglio e Giunta provinciali e il coordinamento delle loro attività;
- b) promuovere la definizione di una posizione unitaria della Provincia in sede di partecipazione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative riconosciute al Consiglio e alla Giunta provinciali;
- c) garantire il coinvolgimento del Consiglio provinciale nell'adempimento degli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 2

Strumenti di collaborazione e di coordinamento

1. Il Consiglio e la Giunta provinciali si impegnano a informarsi reciprocamente sulle iniziative e sui documenti in elaborazione o elaborati nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla legge provinciale sull'Europa 2015, al fine di favorire azioni e pronunce condivise.

2. La Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo necessario per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge provinciale sull'Europa 2015.

3. Il Consiglio e la Giunta provinciali si impegnano a condividere le informazioni e la documentazione, relativi ad atti o iniziative di particolare interesse provinciale, che sono messe a

loro disposizione, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché dalla delegazione italiana presso il Comitato delle regioni e da eventuali altri organismi a carattere interregionale.

4. Lo scambio di documenti e informazioni è effettuato con modalità informatiche.

5. Per l'attuazione di questo articolo, è istituito un gruppo di coordinamento, formato da personale del Consiglio e della Giunta provinciali, individuato ai sensi dell'articolo 8, con compiti di analisi e valutazione, istruttori, preparatori e propositivi, a supporto rispettivamente del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale.

6. Il gruppo di coordinamento non è una struttura. Il gruppo è composto da due unità di personale, una del Consiglio provinciale e l'altra della Giunta provinciale, con funzioni di coordinamento, ed è di volta in volta integrato dai competenti referenti, del Consiglio e della Giunta provinciali, in merito agli argomenti da trattare. L'attività del gruppo è concordata dai due coordinatori, che assumono, ciascuno per il proprio ente e in conformità al relativo ordinamento organizzativo, tutte le iniziative necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall'intesa, a seconda dei casi attraverso incontri formali o informali o contatti diretti. L'attività del gruppo è improntata alla massima flessibilità e tempestività anche per consentire, al Consiglio e alla Giunta provinciali, il rispetto dei tempi prescritti per la partecipazione alla formazione del diritto europeo.

Art. 3

Sessione europea

1. Per la preparazione della sessione europea prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sull'Europa 2015, il gruppo di coordinamento esamina il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, il programma di lavoro del Comitato delle regioni e le relazioni annuali del Governo previste dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e predispose la documentazione necessaria per l'istruttoria degli atti elencati e per l'individuazione delle aree di interesse da parte del Consiglio e della Giunta provinciali.

Art. 4

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Al fine di favorire la formazione di una posizione unitaria della Provincia, ferme restando le rispettive funzioni e prerogative del Consiglio e della Giunta provinciali, il gruppo di coordinamento:

- a) monitora gli atti relativi alle aree di interesse del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea individuate nella sessione europea, rispetto ai quali verifica lo stato dei lavori, informa sui tempi previsti per la formulazione di eventuali osservazioni, fornisce supporto istruttorio e documentale;
- b) monitora le attività e le iniziative del Comitato delle regioni di interesse provinciale e fornisce il supporto istruttorio e documentale necessario per la preparazione di pareri o per la formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale sull'Europa 2015;
- c) monitora gli elenchi degli atti legislativi e non dell'Unione europea che il Consiglio e la Giunta provinciali ricevono ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 e fornisce il supporto istruttorio e documentale necessario per la preparazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale sull'Europa 2015 rispetto agli atti di interesse provinciale.

Art. 5

Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee e delle iniziative finanziate dai fondi europei

1. Anche avvalendosi delle informazioni che la Giunta provinciale riceve dal Governo sugli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea e dell'elenco dei provvedimenti adottati dalla Provincia per recepire le direttive dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 7, lettera f), della legge n. 234 del 2012, il gruppo di coordinamento monitora l'attuazione degli atti dell'Unione europea seguiti in sede di partecipazione alla loro formazione o di particolare interesse per la Provincia.

2. La Giunta provinciale organizza, periodicamente, momenti informativi presso la competente commissione permanente in materia di affari europei del Consiglio provinciale sull'adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e sull'attuazione delle politiche europee da parte della Provincia, nonché sulle scelte, sugli ambiti e sugli interventi decisi o in via di decisione rispetto alla programmazione e alla gestione delle azioni finanziate dall'Unione europea e dei programmi e progetti promossi dall'Unione europea a cui la Provincia partecipa. Il gruppo di coordinamento fornisce il necessario supporto istruttorio e documentale.

3. In attuazione dell'articolo 150 sexies, comma 2, del regolamento interno del Consiglio provinciale, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari europei, il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia individuano d'intesa, annualmente e/o periodicamente in corso d'anno, anche per il tramite dello scambio di corrispondenza, le proposte di regolamento e di deliberazione attuativi degli atti dell'Unione europea di maggiore rilievo da sottoporre a parere preventivo della commissione consiliare competente in materia di affari europei.

Art. 6

Informazioni sul contenzioso

1. Il gruppo di coordinamento monitora l'elenco delle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia previsto dall'articolo 14 della legge n. 234 del 2012 e fornisce supporto istruttorio e documentale anche ai fini dell'attivazione delle procedure previste dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale sull'Europa 2015.

Art. 7

Festa dell'Europa

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale sull'Europa 2015, il Consiglio e la Giunta provinciali definiscono annualmente, di comune accordo, le iniziative per celebrare la Festa dell'Europa, avvalendosi anche del supporto del gruppo di coordinamento.

Art. 8

Modalità interne di attuazione del protocollo

1. Il Consiglio e la Giunta provinciali adottano gli atti organizzativi per dare attuazione al proprio interno a questo protocollo e per individuare il personale incaricato di far parte del gruppo di coordinamento previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, assicurando rispettivamente il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti per gli affari europei e per i settori di merito di volta in volta considerati e delle strutture di supporto della commissione consiliare competente in materia di affari europei e delle commissioni competenti per il merito.

Art. 9
Modalità di stipula

1. Il presente protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni), comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10
Efficacia

1. Il presente protocollo decorre dal 1° gennaio 2017.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Il presente protocollo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, accettato e sottoscritto

Trento, 20 dicembre 2016

per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
Bruno Dorigatti

per la Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
Ugo Rossi